



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6717 del 2018, proposto da

Giuseppe Patraccone, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto n. 21;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

del Decreto prot. n. 7199 del 04/04/2018, e Protocollo registro decreti n. 0000054 del 03.04.2018 con il quale il sig. Giuseppe Patraccone è stata escluso dalla procedura selettiva "concorso pubblico per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco. Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale";

- degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ed in particolare:

a) scheda medica del 9 marzo 2018 della Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la quale il signor GIUSEPPE PATRACCONI sarebbe inidoneo a causa di un "DEFICIT STATURA (cm. 162,2)" e, di conseguenza, giudicato "non idoneo" a prestare servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco;

b) Verbale n. 03 del 9 marzo 2018 con cui la Commissione Accertamenti Sanitari dei Vigili del Fuoco, incaricata di accertare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali del personale, costituita con D.M. n. 78 del 11 marzo 2008 e nominata con il decreto del Capo Dipartimento n. 15 del 1° febbraio 2018, e riunita presso la sede della Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Roma, Via Pigafetta n. 3), ha giudicato il sig. GIUSEPPE PATRACCONI affetto da "DEFICIT Statura (cm.162,2) ";

- per la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con i signori: DAIDONE DANIELE GIACOMO, nato il 15/04/1974 e residente in Palermo cap 90146, Via Antonio De Stefano nr. 3 cap 90146 Palermo e SPERA LUIGI, nato l'1/10/1982 e residente in via E. Caruso n. 1, Belmonte Mezzagno cap 90031 (PA) o con altro soggetto in diretta conseguenza della esclusione del sig. Patraccone Giuseppe;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria sopraindicata, interessati dall'autorizzazione concessa dal D.P.C.M. 10 ottobre 2017, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative

conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tali incombeni dovranno essere eseguiti, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 40 (quaranta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata, con deposito della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per disporre l'accoglimento della domanda cautelare, anche in ragione dell'orientamento assunto in materia dalla Sezione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone gli incombeni nei sensi e nei termini di cui in motivazione; accoglie l'istanza cautelare nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 24 ottobre 2018.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.